

Capitolo 14° -PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

Sommario

a) Macchine ed apparecchi diversi

Offerta di fornitura	
Preventivi, progetti e disegni allegati all'offerta	Art. 1
Valore dei preventivi, progetti, disegni e di altri dati contrattuali	" 2
Oggetto del contratto	" 3
Conclusione del contratto – Cessione	" 4
Prezzi	" 5
Imballaggi	" 6
Termini di consegna	" 7
Spedizione	" 8
Montaggio	" 9
Collaudo	" 10
Momento della consegna – Obblighi e responsabilità ad essa inerenti	" 11
Restituzione dei materiali	" 12
Garanzie	" 13
Pagamenti	" 14
Obblighi delle parti in caso di contestazione	" 15
Mediazione	" 16

Capitolo 14° -PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

a) Macchine ed apparecchi diversi

Art. 1 - Offerta di fornitura - Preventivi, progetti e disegni allegati all'offerta.
L'offerta da parte del fornitore, se non risulta da cataloghi, listini, ecc., viene fatta per iscritto (si intende per tale anche quella inviata tramite fax o sistemi informatici) ed è impegnativa, sia per il termine di consegna, sia per i prezzi e per le altre condizioni, solo per il periodo di tempo nella stessa precisato.

Le offerte risultanti da cataloghi, listini, ecc., nei quali manchi ogni indicazione in merito alla disponibilità della merce, si intendono fatte con la clausola "salvo venduto".

In mancanza di espresse condizioni, i prezzi e gli altri impegni assunti dal fornitore con l'offerta valgono solo nel caso che la commissione comprenda tutto quanto è oggetto dell'offerta stessa.

I preventivi, i disegni e gli altri allegati all'offerta, ove questa sia fatta su specifica richiesta del committente, sono in relazione soltanto ai dati comunicati ed alle esigenze fatte presenti dal committente stesso.

I preventivi, i progetti e i disegni, richiesti al fornitore a complemento o a variante di quelli già inviati con l'offerta, sono forniti gratuitamente, sempreché la relativa commissione sia confermata dal committente; in caso contrario essi potranno essere addebitati in base alle tariffe vigenti per tali prestazioni.

In ogni caso dovranno essere adeguatamente compensate tutte quelle prestazioni eccezionali (come misure tecniche speciali, esperienze preliminari di laboratorio su modelli appositamente predisposti, analisi, ecc.), che in casi particolari siano richieste al fornitore per lo studio del progetto.

Preventivi, progetti di massima, disegni, illustrazioni, ecc., allegati all'offerta per chiarire le particolarità della fornitura, sono di proprietà del fornitore; essi hanno carattere strettamente riservato e non potranno essere comunicati a terzi, né riprodotti in tutto o in parte, senza sua autorizzazione scritta.

Nel caso che l'ordinazione relativa non venga conferita dal committente, detti documenti dovranno essere restituiti al fornitore, non appena egli ne faccia richiesta.

Art. 2 - Valore dei preventivi, progetti, disegni e di altri dati contrattuali.
I preventivi, i progetti, i disegni, le illustrazioni, i dati di peso, le dimensioni, i rendimenti, i dati di consumo, ecc., comunicati con l'offerta, sono normalmente approssimativi, fino a che essi non verranno fissati o sostituiti in tutto od in parte, all'atto della commissione, con progetti, pre-

ventivi e dati impegnativi, con espressa dichiarazione o garanzia del fornitore.

Nelle forniture il cui peso, numero, misura od altri elementi specifici non siano espressamente garantiti dal fornitore, le differenze in più o in meno tra i dati indicati nella commissione e quelli effettivi dei materiali non possono essere causa di reclami da parte del committente.

Il prezzo viene computato - con gli eventuali supplementi e le detrazioni del caso - sul peso o sulla misura reale, quando la vendita sia fatta a peso o a misura.

Le norme dell'Art. 1, 7° comma, si applicano anche ai disegni, ai preventivi e ad ogni altro elemento che si riferisca ai progetti esecutivi: essi rimangono sempre di proprietà esclusiva del fornitore e non potranno mai essere riprodotti, in tutto o in parte, o comunicati a terzi senza sua autorizzazione scritta.

Anche qualora le esperienze o le esigenze della lavorazione lo consiglino, il fornitore non può apportare modifiche alla fornitura senza il consenso scritto del committente.

Il libretto d'istruzioni per l'uso e la manutenzione e gli schemi di montaggio di impianti e macchinari fanno parte integrante della fornitura.

Le eventuali indicazioni del fornitore sulle opere murarie e sulle fondazioni non implicano sua responsabilità nei riguardi della esecuzione e della resistenza; il committente dovrà provvedere al calcolo dei suddetti elementi secondo la natura del terreno e dei materiali impiegati.

Art. 3 - Oggetto del contratto.

La fornitura comprende quanto è dettagliatamente specificato per iscritto nell'offerta o nei documenti validi per la conclusione del contratto.

Ogni fornitura o prestazione in più viene fatturata separatamente.

Art. 4 - Conclusione del contratto - Cessione.

Sia l'accettazione dell'offerta da parte del committente che l'accettazione della commissione da parte del fornitore vengono fatte per iscritto.

In ogni caso, la commissione si considera accettata quando il fornitore abbia compiuto atti incompatibili con la volontà di rifiutare (come ad esempio: con invio dell'avviso di spedizione della merce ordinata, con invio di merce accompagnata dalla relativa fattura, o con trattenuta della rata di pagamento anticipata eventualmente inviata dal committente con la lettera di commissione).

Le eventuali dettagliate descrizioni delle singole parti della fornitura si considerano parte integrante del documento di commissione o di accettazione.

Qualunque impegno verbale o scritto degli agenti del fornitore non è valido senza conferma del fornitore stesso.

Committente e fornitore non possono cedere a terzi gli obblighi assunti col contratto di fornitura, senza reciproco benestare.

Se nulla è convenuto in contrario, le spese di contratto sono a carico del committente e così pure quelle di registrazione e dell'eventuale trascrizione.

Art. 5 - Prezzi.

Salvo particolari clausole contrattuali, i prezzi si intendono stabiliti per i soli elementi che formano l'oggetto della fornitura, franco officina del fornitore, compreso il carico nell'officina stessa ed escluse le spese di imballaggio.

Art. 6 - Imballaggi.

L'imballaggio non è compreso nei prezzi, viene fatturato in base al suo costo e non si riceve di ritorno, salvo apposite convenzioni.

In mancanza di precise istruzioni del committente, il fornitore deve provvedere all'imballaggio in base alla sua esperienza, intendendosi lo stesso eseguito a regola d'arte qualora sia accettato senza riserve da parte del vettore.

Art. 7 - Termini di consegna.

Il termine di consegna decorre dal momento in cui siano stati forniti e definiti irrevocabilmente tutti gli elementi, anche accessori, del contratto, e sempreché il committente abbia effettuato il pagamento della prima rata, di cui all'Art. 14, che deve essere corrisposta all'atto del conferimento dell'ordine.

Il termine di consegna è fissato per giorni lavorativi.

Quando il committente si sia impegnato a fornire dati di fatto, disegni, documenti od altri elementi della fornitura entro un termine determinato, e incorra in un ritardo senza colpa del fornitore, questi ha diritto di prolungare di conseguenza il termine di consegna.

Il termine di consegna, di regola, non è prorogabile. Però nei casi di eventi fortuiti o di forza maggiore (quali per esempio: incendi, crolli, inondazioni, interruzioni nelle forniture di energia, mancati rifornimenti dovuti a perturbamenti nei trasporti, scioperi che si verifichino nelle fabbriche del fornitore o in quelle dei subfornitori o sul posto di montaggio, epidemie, ecc.), è ammessa una proroga corrispondente al periodo di tempo durante il quale hanno spiegato effetto le suddette cause, sempreché si possa dimostrare che esse abbiano influito inevitabilmente sull'esecuzione della fornitura. In relazione a tali circostanze resta esclusa ogni responsabilità del fornitore, anche quando egli si trovi già in ritardo nella esecuzione della fornitura stessa.

Non appena si verifichi qualcuna delle suddette circostanze, il fornitore è tenuto a darne comunicazione al committente.

Qualora risulti pattuito un termine essenziale di consegna a favore dell'acquirente o la natura stessa dell'affare comporti un termine essenziale

di consegna, l'acquirente non è tenuto a subire alcuna proroga, neanche nei casi fortuiti o di forza maggiore che abbiano potuto colpire il fornitore. In ogni caso, l'acquirente che intenda valersi della risoluzione automatica per inosservanza del termine essenziale deve darne immediata comunicazione al fornitore.

Art. 8 - Spedizione.

Qualora la spedizione venga pattuita a cura del fornitore, essa s'intende fatta sempre per conto, rischio e pericolo del committente, anche quando, per particolari clausole contrattuali, la ditta fornitrice assume la spesa di trasporto ed il montaggio.

La spedizione è effettuata coi mezzi e con le modalità stabiliti in contratto e secondo le tariffe vigenti al momento della spedizione stessa. In mancanza di particolari stipulazioni, la ditta fornitrice effettua la spedizione secondo le migliori regole.

Le spedizioni vengono coperte di assicurazione solo dietro richiesta scritta del committente ed a sue spese.

Fermo il disposto dell'Art. 7 6° comma, il fornitore non risponde dei ritardi di spedizione che si dovessero verificare senza sua colpa; in tal caso, per le forniture date in opera, il termine di consegna contrattuale subisce una corrispondente proroga.

Il fornitore non risponde dei danni verificatisi durante il trasporto effettuato dal vettore o spedizioniere, anche se sia convenuta la messa in opera degli oggetti costituenti la fornitura, a meno che essi derivino da inosservanza di disposizioni espressamente impartitegli dal committente ed accettate per iscritto.

La presenza di un montatore della ditta fornitrice al carico, trasporto e scarico del materiale dalla stazione di arrivo al luogo di montaggio ed al montaggio stesso, non esonera il committente dai rischi e responsabilità poste a suo carico.

Art. 9 - Montaggio.

Il montaggio è a carico del fornitore, se ciò risulti dal contratto scritto o da altro documento integrativo.

Anche se non sia stato originariamente convenuto, il montaggio può essere assunto dal fornitore a seguito di ulteriori accordi scritti.

In ambedue i casi il committente, in tempo debito ed a sue spese, deve eseguire tutti i lavori di terra, scavo e drenaggio, le fondazioni, le opere murarie, le impalcature, ecc., e fornire anche i materiali necessari per la loro esecuzione.

Deve, inoltre, fornire:

- a) la manovalanza e, se necessario, anche i muratori e i falegnami, i fabbri, gli elettricisti, ecc., nel numero adeguato richiesto dal fornitore;
- b) gli apparecchi e gli attrezzi necessari per il sollevamento e il montaggio, nonché i materiali d'uso, come rulli, biette, spessori, cemento,

materiale per pulizia, lubrificanti, combustibili, acqua e quanto altro necessario; il tutto posto a pie d'opera sul luogo di montaggio;

c) il riscaldamento, se necessario per la conservazione del materiale o per particolari circostanze di lavoro, l'illuminazione e la forza motrice, comprese le condutture fino al luogo di montaggio;

d) locali asciutti, appropriati, chiudibili e di sufficiente grandezza per deposito delle parti di macchine, materiali ed utensili, e così pure locali appropriati per l'esecuzione dei lavori ausiliari.

Il fornitore procede all'invio dei montatori previa tempestiva richiesta e, comunque, solo quando le parti della fornitura indispensabili per il montaggio siano già a pie d'opera e quando tutti i lavori preliminari convenuti siano stati eseguiti nel modo da lui prescritto e cioè in modo tale che il montaggio dell'impianto, anche quando sia a suo carico, possa procedere, senza incidenti, ininterrottamente sino alla fine.

Se il montaggio o la messa in marcia dell'impianto viene ritardata per incidenti verificatisi sul posto di montaggio, non addebitabili al fornitore, le maggiori spese e i danni per l'attesa e per gli eventuali viaggi dei montatori sono a carico del committente.

Il montaggio si intende ultimato quando il personale del fornitore abbia provveduto alla messa in opera della fornitura e se ne possa iniziare l'impiego, anche se la stessa, per qualsiasi causa, manchi ancora di qualche accessorio, che non ne pregiudichi il servizio e la sicurezza.

Nel caso che sia previsto un collaudo in opera, le relative prestazioni saranno regolate mediante intese particolari.

Il committente deve rilasciare ai montatori una dichiarazione scritta di montaggio ultimato e di presa in consegna del macchinario sotto la sua responsabilità.

Ogni variante che il committente intendesse apportare durante il montaggio deve essere convenuta col fornitore, ed implica, in quanto necessaria, una corrispondente proroga del termine di consegna contrattuale. I contributi assicurativi e tutti gli altri oneri di legge dovuti agli operai, montatori e manovali, sono a carico dei rispettivi datori di lavoro.

Nel caso in cui sul luogo di montaggio i montatori non abbiano modo di provvedersi di vitto e di alloggio, dovrà provvedervi lo stesso committente, salvo rimborso.

Nel caso particolare in cui il montaggio venga eseguito dal fornitore con fatturazione separata, oltre alle disposizioni precedenti valgono le seguenti:

a) dovranno essere convenute all'atto della commissione le paghe giornaliere e così pure i compensi per le ore straordinarie, domenicali e festive;

b) dovranno essere rimborsate dal committente le ore di viaggio e quelle di attesa, che vengono considerate come lavorative, le spese di viaggio di andata e ritorno e così pure quelle per il trasporto dei necessari bagagli ed utensili a mano.

Art. 10 - Collaudo.

In mancanza di particolari norme tecniche d'uso, richiamate espressamente nel contratto di fornitura, o di pattuizioni speciali, il collaudo verrà eseguito secondo le norme stabilite dal fornitore.

Salvo diversa pattuizione, il collaudo di tutto ciò che forma oggetto della fornitura verrà eseguito nell'officina del fornitore, prima della spedizione, compatibilmente con i mezzi di cui l'officina dispone, previo avviso da parte del fornitore della data del collaudo stesso.

E' in facoltà del committente di assistere al collaudo personalmente od a mezzo di un suo delegato; nondimeno, anche se rimane assente, il collaudo si farà ugualmente e gliene saranno comunicati i risultati unitamente al rapporto di conformità.

In caso di fornitura in cui sia convenuta la posa in opera, il committente può richiedere il collaudo complessivo entro 30 giorni da quello in cui il montaggio è stato ultimato.

Se in tale periodo non si dovessero verificare le condizioni indispensabili per effettuare il collaudo, esso verrà rimandato al momento opportuno, ma la consegna si intenderà regolarmente eseguita a montaggio ultimato.

Quando la fornitura non può essere collaudata che a montaggio ultimato e questo è stato eseguito da terzi incaricati dal committente, il fornitore, se chiamato, deve presenziare al collaudo. Egli però non risponde dei difetti che risultino dipendenti da montaggio che i terzi non abbiano eseguito a perfetta regola d'arte.

Delle operazioni di collaudo viene redatto, in duplice esemplare, verbale sottoscritto dagli intervenuti, i quali hanno diritto di farvi inserire le rispettive deduzioni e riserve.

Il fornitore ha diritto di avere un esemplare del verbale di collaudo.

Salvo quanto disposto nel successivo Art. 13, per tutta la fornitura o la parte ritenuta perfettamente collaudata (con la prova diretta ed immediata di tutti i relativi requisiti garantiti), la responsabilità del fornitore cessa dopo il collaudo a lui favorevole.

Art. 11 - Momento della consegna - Obblighi e responsabilità ad essa inerenti.

Per la fornitura nel cui prezzo non è compresa la posa in opera, la consegna si intende regolarmente effettuata alla data della comunicazione, fatta al committente, che tutto il relativo materiale è a sua disposizione nello stabilimento o nei depositi del fornitore, pronto per il trasporto, oppure alla data della consegna al vettore o allo spedizioniere, se questa fu convenuta.

Dal momento in cui la merce è stata messa a disposizione del committente, il fornitore ha la responsabilità del depositario in ordine alla conservazione della stessa. In ogni caso, la sua responsabilità non può eccedere il valore di fattura della merce.

Quando per causa imputabile al committente la giacenza della merce presso il fornitore oltrepassi i 30 giorni dalla messa a disposizione, egli è tenuto a corrispondere al fornitore stesso un adeguato compenso per magazzinaggio e custodia.

Per le forniture nei cui prezzi sia compresa la posa in opera, la consegna si intende regolarmente effettuata nel momento in cui il montaggio è ultimato, ovvero sia nel momento in cui materiali od impianti sono pronti per l'esercizio.

Dal giorno in cui l'oggetto della fornitura è pronto per l'esercizio i rischi, i pericoli e le responsabilità relative ai materiali oggetto della fornitura stessa passano al committente.

Art. 12 - Restituzione dei materiali.

I materiali forniti non si accettano di ritorno senza espressa pattuizione scritta o consenso del fornitore, fatta eccezione per le parti da sostituire o da riparare.

Art. 13 - Garanzie.

Nel contratto di fornitura dovranno essere specificati:

- a) le garanzie che il fornitore deve al committente per quanto è oggetto della fornitura;
- b) la loro durata ed il loro termine iniziale e finale.

Il fornitore non assume alcuna responsabilità per i danni derivanti da imperizia e da trascuratezza del committente o dei suoi dipendenti, da sovraccarichi inammissibili, da inadeguati mezzi e materiali di esercizio, da difetti dei fabbricati, da difetti delle fondazioni o da conseguenze dovute ad azioni chimiche, elettrochimiche ed elettriche e a correnti vaganti, estranee all'esercizio cui l'oggetto della fornitura è adibito. Sono del pari escluse da ogni garanzia le parti che per la loro natura e per il loro modo di impiego sono soggette a particolare usura; di tali parti il fornitore dovrà dare al committente adeguate specifiche al momento della fornitura.

Il periodo di durata della garanzia decorre dal giorno della consegna effettiva¹.

Entro tale periodo il fornitore deve, a sua scelta e senza alcun compenso, sostituire, modificare o riparare tutte quelle parti della fornitura che, per cause preesistenti alla consegna o al passaggio di responsabilità, divengano inservibili o il cui uso venga notevolmente pregiudicato, specialmente per cattivi materiali o difettosa esecuzione o per imperfetta corrispondenza, nei limiti contrattuali, dell'oggetto della fornitura, agli scopi ai quali esso è destinato.

Per rendere possibile al fornitore le riparazioni e le sostituzioni neces-

¹ Vedi Art. 11 che determina il momento preciso in cui avviene la consegna.

sarie in dipendenza delle suindicate garanzie, il committente deve accordargli un congruo termine e fornirgli gratuitamente, dietro sua richiesta, il personale di aiuto ed ogni altro mezzo necessario secondo quanto dispone l'Art. 9, 3° comma, e corrispondere ad ogni altra sua richiesta inerente alle esigenze delle operazioni da eseguire.

Le parti della fornitura, tolte o sostituite, diventano di proprietà del fornitore.

Nel caso che da parte del committente o di terzi vengano fatti dei cambiamenti alla fornitura, senza il consenso del fornitore, resta esclusa ogni responsabilità di quest'ultimo per le conseguenze derivanti.

I vizi, la mancanza di qualità e i difetti di funzionamento, devono essere denunciati nei termini di legge.

Il decorso del periodo di garanzia è sospeso dal momento della denuncia dei vizi e sino a quando non vengano ultimati i lavori di sostituzione necessari. Tale sospensione è limitata a quelle parti della fornitura che non possono venire utilizzate a causa dei difetti riscontrati.

Per la fornitura di materiali prodotti da altro fornitore, valgono soltanto le condizioni di garanzia che questi ha a sua volta accettate dal proprio sottofornitore, sempreché egli abbia convenuto una tale clausola col committente.

Le disposizioni relative alle garanzie e alle responsabilità conseguenti valgono anche per i lavori di riparazione e di sostituzione necessari per i materiali difettosi.

Art. 14 - Pagamenti.

Salvo particolari accordi tra le parti si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 15 - Obblighi delle parti in caso di contestazione.

Le eventuali contestazioni non dispensano il committente dall'osservare le condizioni di pagamento pattuite e non implicano alcuna sospensione o prolungamento dei termini di consegna.

Art. 16 - Mediazione.

Se un contratto di compravendita è concluso per l'intervento di un mediatore, a costui spetta, da parte del solo venditore, una provvigione comunque non inferiore all'1 %, salvo pattuizione diversa.